



TRIBUNALE DI TRANI

Xxx/XXVII R.G.

Il Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del VVI.I.XXIX, letti gli atti e i documenti di causa

premessi che

l'attore ha proposto domanda di usucapione gli immobili siti in Siviglia alla via Dadi n. 18-20-22-24 e Cerchio n. 10 con accesso da via Buca, sostenendo di possederli *uti dominus* da oltre quaranta anni;

costituitisi in giudizio, i convenuti hanno contestato le avverse deduzioni;

rilevato che

le parti hanno tentato invano di conciliare la lite;

in disparte i profili inerenti il merito della vertenza, la causa presenta congeniali profili di conciliabilità;

è noto che, ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo e la manutenzione dello stesso (anche straordinaria) non sono sufficienti perché non esprimono, in modo inequivocabile, l'intento di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta *uti dominus*. L'interconversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso (in tal senso Cass. ord. 3.7.2018, n. 17376);

appare opportuno ridurre i costi derivanti dal prosieguo del giudizio;

la soluzione bonaria della vicenda determina indiscutibili vantaggi economici a tutte le parti del giudizio (soprattutto in punto di riduzione degli eventuali oneri per accessori che maturerebbero sulla sorte capitale sino al dì della pronuncia della sentenza di merito, non emettibile a breve, visto il carico del ruolo);

evidenziato

il coordinamento con l'art.91 cpc, secondo cui il giudice, *“se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92”*;

nonché il disposto dell'art. 96 comma terzo c.p.c.;

P.Q.M.

Formula la seguente proposta transattiva/conciliativa:

1. rilascio immediato da parte dell'attore dell'immobile in oggetto;
2. rinuncia dell'attore alla domanda e agli atti di causa;
3. rinuncia del convenuto Lomuscio alla domanda riconvenzionale;
4. compensazione integrale delle spese del presente giudizio.

Fissa, per prendere atto delle posizioni delle parti su tale proposta, l'udienza del XV.V.XXIX con l'avviso che in caso di esito positivo le parti potranno non comparire o, qualora preferiscano redigere verbale di conciliazione, invita i difensori a conferire tempestivamente con i propri assistiti, munendosi eventualmente di procura speciale per la formale accettazione della proposta. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, le parti alla predetta udienza potranno riportare a verbale le loro posizioni, anche al fine di consentire al Giudice l'eventuale valutazione della condotta processuale, ai sensi dell'art. 91 III co c.p.c ovvero per l'equa riparazione e art. 96 III co. c.p.c. Si comunichi.-

Trani, VIII.I.XXIX

Il Giudice

GGGGG